

## ISTRUZIONI OPERATIVE N. 16 del 10/07/2018

Ai Produttori interessati  
Ai Centri di Assistenza Agricola  
LORO SEDI

**Oggetto: Note esplicative della Procedura di effettuazione delle modifiche alle Domande a Superficie PSR 2018.**

PSR: Trattamento domande

### 1. Premessa

L'OP Arcea per la campagna 2018 ha messo a disposizione delle aziende la possibilità di presentare una domanda di conferma ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013: *“Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento:*

*a) siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente;”* .

La procedura ha trattato tutte le domande di conferma delle misure a superficie e animali, sia per la nuova che per la vecchia programmazione. Sono state escluse da questa tipologia di domanda i casi in cui l'azienda intendeva assumere un nuovo impegno non già attivato nella campagna 2017, ovvero modificare un impegno pluriennale in essere.

### 2. Presentazione domanda di modifica art. 15 del Reg. UE 809/2014

Le aziende provvedono a dettagliare i contenuti confermati con la domanda presentata ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013, mediante la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014.

Nel caso in cui la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 venga presentata con un aumento di superficie, i controlli istruttori provvedono ad attribuire la sanzione corrispondente ai giorni lavorativi di ritardo successivi al 15 giugno.

Le superfici in aumento nelle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014 presentate dopo il 10 luglio, non sono ammissibili. Il pagamento viene effettuato nella misura nella superficie impegnata nel 2017.

### 3. Modifiche alla domanda PSR in seguito ai controlli preliminari (articolo 15(1bis) del reg. UE 809/2014)

Per tutte le domande per le quali l'Organismo Pagatore ARCEA ha inviato una comunicazione contenente segnalazioni rilevate a seguito dell'esecuzione dei controlli preliminari, potranno essere presentate domanda di modifica ai sensi dell'art. 15(1bis) del reg. UE 809/2014.

Nel caso in cui la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 (1bis) venga presentata con un aumento di superficie, i controlli istruttori provvedono ad attribuire la sanzione corrispondente ai giorni lavorativi di ritardo successivi al 15 giugno.

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 (1bis) del Reg. UE 809/2014 può essere presentata fino al 20 luglio 2018. Le domande presentate successivamente al 20 luglio sono irricevibili.

Il Dirigente

Dr. Francesco SCARPELLI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Francesco Scarpelli".